

COPIA



COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 25 Settembre 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2020

Il giorno 25 Settembre 2020 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione straordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) LOTTI PIER LUIGI (Sindaco) | 8) RABITI ELISA |
| 2) GIORGINI LUCIANO | 9) BANDINELLI MARCELLA |
| 3) PENNI FABIO | 10) GALEOTTI RODOLFO |
| 4) BASSI ALESSANDRO | 11) MINI MARIA ASSUNTA |
| 5) FACCINI RAFFAELE | |
| 6) GHETTI LUCIANA | |
| 7) MECATTI NICOLA | |

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

Presenti: 11

Assenti: 0

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell'art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, il Sig. LOTTI PIER LUIGI assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:
Bassi Alessandro, Ghetti Luciana e Bandinelli Marcella

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 24/07/2015 sono state approvate per l'anno 2015 e confermate fino al 2019 le seguenti aliquote IMU:

- **Aliquota al 6 per mille per:**
Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9; e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- **Aliquota all'8,80 per mille per:**
le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie del gruppo B, del gruppo C/1, C/2, C/3, direttamente utilizzati per attività del soggetto passivo, (da dichiarare con apposita modulistica) ed alle categorie del gruppo D (esclusa la categoria D/5);
- **Aliquota di base al 9,80 per mille:**
si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti e le aree fabbricabili;
- **Aliquota al 10,60 per mille per:**
immobili classificati o classificabili in categoria D/5 - istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) da applicarsi comunque per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14/04/2016 è stata approvata e confermata fino al 2019, la seguente aliquota TASI:

Aliquota pari allo 0 per mille per tutte le fattispecie imponibili

Considerato che all'art. 1 la legge n. 160/2019 dispone:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 488.377,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 161.206,97.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote in vigore nel 2019:

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- Aliquota al 6 per mille e relativa detrazione di € 200,00 per :

Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9; e relative pertinenze classificate in C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- Aliquota all'8,80 per mille per:

le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie del gruppo B, del gruppo C/1, C/2, C/3, direttamente utilizzati per attività del soggetto passivo,(da dichiarare con apposita modulistica) ed alle categorie del gruppo D (esclusa la categoria D/5);

- Aliquota di base al 9,80 per mille:

si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti e le aree fabbricabili;

- Aliquota al 10,60 per mille per:

immobili classificati o classificabili in categoria D/5 - istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) da applicarsi comunque per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

- Aliquota pari allo 0,00 per mille per;

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

- Aliquota pari allo 0,00 per mille per:

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di

mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- 4) Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata unanime votazione palesemente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000.

=====

AREA GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DELL' AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIA
F.to Rag. Marina Frassinetti

Lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**

Lì

IL RESPONSABILE DELL' AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIA
F.to Rag. Marina Frassinetti
|

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
F.to LOTTI PIER LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.roccasancasciano.fc.it> per 15 giorni consecutivi.

dal 30 SETT. 2020 al 15 OTT. 2020.

Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

30 SETT. 2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO
